

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà decorrenza fino al **28.02.2019**, con l'obbligo per il concessionario di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone annuo di **Euro 6.760,02**, determinato ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1 commi 250-257, da versare con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, in rate annuali.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato, salvo che il Comune di Porto Azzurro non consenta di rinnovare la presente licenza su nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Il Comune di Porto Azzurro avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Comune di Porto Azzurro avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, sulla semplice intimazione scritta del Comune di Porto Azzurro, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di proprio messo. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa il Comune di Porto Azzurro avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Porto Azzurro dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Comunale, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n. 85 è istituita una imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo commisurata al canone dovuto.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di rinnovo, scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune di Porto Azzurro, d'intesa con l'Autorità Marittima, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Con la sottoscrizione della presente licenza il concessionario assume l'impegno a corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli richiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e dell'attuazione del DM 5 agosto 1998 n.342 e della Legge 4 dicembre 1993 n.494.
- 3) Per ciascun anno compreso nel periodo di validità della presente licenza, la rata di canone dovrà essere corrisposta prima della scadenza del precedente rateo (31 dicembre);
- 5) Ai fini dell'art.47 lett. d), il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in una.
- 6) Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dello specchio acqueo antistante.
- 7) Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle ordinanze emanate dal Comune di Porto Azzurro per la disciplina dell'attività balneare e dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio per i servizi di sicurezza della balneazione.



Il Sindaco
Il Comune
Il Registro Comunale

La presente concessione viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, 19.

Porto Azzurro, li 14/5/2018.

IL CONCESSIONARIO

I TESTIMONI


IL FUNZIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE



Il presente atto è stato registrato all'Ufficio di Registro di Portoferraio il 22/5/2018 Mod. 1

Il Segretario Comunale




Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €2,00
 DUE/00

00005300 000027C1 WDGK001
 00014391 04/04/2018 15:55:39
 4578-00087 A6CE858DE0CBFE9A
 IDENTIFICATIVO : 01150270555840

0 1 15 027055 584 0

COMUNE DI PUNTO AZZURRO

Scala 1:1.000



Planimetria dell'Area richiesta in Concessione
con Schema di Rilievo

Comune di PORTO AZZURRO (E680)
Foglio 0130 Particella B

Superfici aree e impianti facenti
parte della concessione demaniale.

ZD 001 - mq. 1.170,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]